

REGOLAMENTO DELL' AVVOCATURA COMUNALE DEL COMUNE DI PAGANI.

Approvato con Delibera di Giunta comunale n. 485 del 30/12/2004 e modificato ed integrato con Delibera di Giunta comunale 66 del 23/04/2010

PREMESSE DI CARATTERE GENERALE

1. L' Avvocatura Comunale costituisce posizione organizzativa ai sensi e per gli effetti del regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.M. n. 330/02 e sue successive modifiche e del C.C.N.L. e ad essa è pertanto preposto un avvocato responsabile F.F., ex art. 107 D.Lgv. 267/2000

2. Spetta all'Avvocatura Comunale la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione Comunale sia nelle cause attive e passive.

L' avvocatura Comunale patrocina e difende i dipendenti dell' Ente nei giudizi civili e/o amministrativi e/o contabili per fatti e cause di servizio, qualora gli interessati ne facciano espressa richiesta scritta.

3. Nell' ambito delle funzioni esercitate, l' Avvocatura Comunale è organismo indipendente ed è dotato dell' autonomia caratterizzante la professione forense.

4. Gli avvocati del Comune di Pagani esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni in qualunque sede, fatte salve le limitazioni derivanti dal particolare patrocinio richiesto dinanzi alle giurisdizioni superiori. Dinanzi a tali ultime Autorità Giudiziarie la difesa dell' Ente può essere assunta solo da chi è abilitato a tale patrocinio.

5. Il conferimento dell' incarico agli avvocati dell' Avvocatura Comunale avviene senza deliberazione di incarico, intendendosi, il presente regolamento, quale atto di indirizzo a tal fine e ciò anche nei casi in cui le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità.

6. L' Avvocatura dell' Ente esercita le sue funzioni proprie e quelle che le sono conferite in virtù del Regolamento degli Uffici e dei Servizi e delle normative successive integrative e modificative, a cui il presente regolamento si conforma automaticamente, in ragione delle disposizioni ivi contenute.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

a. Nei casi di particolare importanza o nei casi che necessitano di particolare specializzazione non presente all'interno dell'Ufficio, gli Avvocati dell'Avvocatura potranno essere associati ad uno o più avvocati liberi professionisti, specialisti nel settore o docenti universitari, ovvero di altre Avvocature Pubbliche, previa deliberazione della Giunta Comunale.

ART.2

a. L'Avvocatura Comunale può proporre la nomina di periti di parte esperti, sia interni che esterni all'Amministrazione, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità che avviene, in base al regolamento vigente, con determinazione dell' Avvocato **Responsabile di Settore F.F.**

ART.3

- a. L'Avvocatura Comunale riceve tutti gli atti notificati all'Amministrazione ed al Suo Legale Rappresentante.
- a. Per gli atti notificati a persone diverse dal Legale Rappresentante l'Avvocatura non è autorizzata alla ricezione degli atti, salvi i casi stabiliti dalla legge per le notifiche presso i Difensori nominati.

ART.4

a. L'Avvocatura Comunale oltre a provvedere alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione, provvede altresì alle consultazioni legali richieste dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Segretario Generale e da ogni singolo Dirigente, mediante richiesta scritta. **In tale caso il termine per il riscontro è di trenta giorni, salvo i casi di particolare urgenza motivata in sede di richiesta.**

b. L'Avvocatura oltre all'attività giudiziale svolge ogni altra attività di carattere stragiudiziale ed in particolare:

b-1) predisposizione di transazioni giudiziali e/o stragiudiziali di intesa e con la collaborazione dei Responsabili dei Settori interessati. Per quanto attiene alle transazioni derivanti da sinistri conseguenti a danni da cose in custodia il presente regolamento abroga il regolamento a tal fine previsto ed approvato con deliberazione di G.M. n. 145 del 25-06-2009. A tal fine si precisa che il Settore affari legali, quando gli perviene richiesta di transazione di una lite insorgente od insorta, effettua la necessaria istruttoria ed esprime il parere obbligatorio e non vincolante che sottopone al Settore a cui afferisce la lite che esprime il proprio parere e, per la dovuta conoscenza all'Assessore al Contenzioso e al Sindaco. La proposta, sottoscritta dal Responsabile del Settore cui afferisce la lite, assistito dall'avvocato dell'Ente, viene trasferita in Giunta, previa copertura finanziaria. Dopo l'approvazione in Giunta dello schema di transazione di cui innanzi, il Settore Avvocatura, provvede alla liquidazione con propria determina.

b-2) redige contratti o convenzioni di particolare complessità di intesa e con la collaborazione dei settori i o servizi interessati;

b-3) suggerisce l'adozione di provvedimenti o fornisce il testo di risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite;

b-4) recupera, su formale richiesta dei singoli settori o servizi, che a tale scopo devono fornire l'idonea ed adeguata documentazione, i crediti vantati dall'Amministrazione Comunale per i quali non sia stato possibile emettere il ruolo;

b-5) cura il contenzioso Tributario davanti alla Commissione Tributaria;

b-6) emette pareri legali a supporto di procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, su richiesta scritta del Responsabile F.F. interessato. Tali pareri scritti, salvo eccezione, non devono essere qualificati come riservati e possono essere richiamati dal Dirigente negli atti adottati. Gli stessi devono essere inseriti in una banca dati consultabile su rete locale interna;

b-7) gestisce e coordina, di intesa e con la collaborazione dei Settori o servizi interessati, le attività relative alle controversie di lavoro;

b-8) si adopera per prevenire, di intesa e con la fattiva collaborazione dei Settori o Servizi interessati, l'insorgere di controversie in materia di lavoro;

ART. 5

a. I singoli Uffici sono tenuti a fornire all'Avvocatura, nei tempi da essa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti ivi compresa la costituzione in giudizio.

b. In difetto l'Avvocatura segnala l'inadempienza al Segretario Generale per i conseguenti provvedimenti.

c. Gli Uffici sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura.

ART. 6

a. L'Avvocatura può fornire assistenza legale ad altri Comuni, previa stipula di apposite convenzioni ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli avvocati.

b. La medesima Avvocatura, previa autorizzazione del Sindaco e della Giunta Comunale, può fornire assistenza legale anche a soggetti pubblici o Società nei quali il Comune di Pagani abbia una partecipazione, nel rispetto dell'ordinamento professionale.

c. Ai soggetti di cui sopra l'Avvocatura Civica può fornire previa autorizzazione del Comune pareri scritti in ordine a questioni giuridiche relative alla loro attività con espresso divieto di fornire assistenza legale e pareri nei casi di conflitto di interessi anche solo potenziale nei confronti dell'Amministrazione.

ART. 7

a. Le prestazioni di cui ai precedenti articoli possono essere svolte solo qualora non vi sia nocumento per la normale attività dell'Avvocatura svolta a favore dell'Amministrazione.

b. Qualora il nocumento sopravvenga la sospensione delle prestazioni è effettuata tramite comunicazione del Sindaco all'Avvocato **Responsabile di Settore**.

ART. 8

a. Per le prestazioni di cui all'artt. 6) e 7) verranno definiti i relativi rapporti negli atti convenzionali.

ART. 9.

Con le stesse modalità di cui agli articoli precedenti l'Avvocatura può stipulare apposite convenzioni, ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con altri Enti per la domiciliazione reciproca presso Autorità Giudiziarie con sedi in altri Circondari.

ART. 10

a. Nell'ambito dell'Avvocatura Comunale **ed in base all' attuale pianta organica in vigore**, sono istituite le seguenti qualifiche funzionali interne:

N. 1 Avvocato Responsabile di Settore F.F.

N. 1 Avvocato

b. Per l'accesso alle predette qualifiche è necessario il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e si osservano le disposizioni di legge vigenti in materia.

c. All'Avvocatura Comunale è altresì assegnato, secondo quanto previsto nella Dotazione Organica vigente dell'Ente, un numero adeguato di personale amministrativo per lo svolgimento dell'attività non professionale di competenza dell'Avvocatura.

Nell' ambito della dotazione organica ed in ragione della distribuzione dei carichi di lavoro, nell' ambito del settore saranno istituite unità operative a cui verranno affidati precipui rami di attività, nell' ambito delle competenze del Settore.

L' Avvocatura Comunale potrà avvalersi di praticanti procuratori per lo svolgimento della pratica forense presso l' Ufficio Legale dell' Ente. In tal caso i praticanti avvocati dovranno presentare apposita domanda nella quale dovranno dichiarare di esentare l' Ente da eventuali danni e/o infortuni che dovessero occorrere nell' esercizio dell' attività di pratica presso i locali del Comune di Pagani.

ART.11

a. L'Avvocato **Responsabile F.F.**

a-1. determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;

a-2. vigila sull'ufficio ed il personale dell'Avvocatura e sovrintende alla loro organizzazione dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali e particolari;

a-3. assegna agli avvocati in servizio gli affari contenziosi e consultivi e gli altri affari, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e collaborazione reciproca tra gli avvocati;

a-4. riferisce semestralmente al Sindaco sull'attività svolta, presentando apposite relazioni e segnala le eventuali carenze regolamentari e statutarie nonché i problemi interpretativi che sorgono nel corso dell'attività di istituto.

In caso di assenza o di impedimento l'Avvocato Responsabile è sostituito dall'Avvocato.

ART. 12

a. L'Avvocato coadiuva l'Avvocato Responsabile in tutte le attività dell'Avvocatura. Può, su apposita delega, sostituire l'Avvocato Responsabile in caso di assenza o impedimento.

b. L'Avvocato Responsabile sottoscrive, unitamente all'Avvocato che lo ha istruito, ogni atto giudiziario ed ogni parere reso dall'Avvocatura al fine di assicurarne il necessario coordinamento e l'unitarietà di indirizzo.

ART. 13.

a. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

a-1. pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;

a-2. atti defensionali e relative consulenze tecniche;

a-3. corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).

DISPOSIZIONI PER LA REGOLAMENTAZIONE ECONOMICA

ART. 14.

Il presente regolamento disciplina, altresì le modalità di corresponsione dei compensi professionali dovuti, a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al R.D. 27/11/1933 n. 1578, a favore dei soggetti iscritti

all'elenco aggiunto degli avvocati con esercizio limitato alle cause ed agli affari inerenti l'Ufficio cui sono addetti, nonché la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del CCNL del 31/03/1999 e sue successive modificazioni.

ART: 15.

Le risorse di cui all'art. 27 del CCNL del 14/09/2000, relative ai compensi per onorari e funzioni dell'avvocatura, sono vincolate a favore dei soggetti che hanno effettivamente reso le relative prestazioni, **con le eccezioni che di seguito si specificano**. Il finanziamento viene reperito attraverso il capitolo di bilancio previsto per l'Ufficio Legale e denominato " Spese legali, liti ed arbitraggi" su cui verranno attinti sia i proventi per il pagamento delle competenze di cui al presente regolamento e sia quelle necessarie al pagamento delle spese legali dei legali esterni, delle spese di C.T. di parte e di C.T.U., nonché per tutte le spese afferenti alla denominazione ed istituzione del predetto capitolo.

ART 16.

La corresponsione dei compensi professionali di cui al citato art. 27 è dovuta, previo espletamento della procedura di cui al successivo art. 20, in mancanza di una precedente regolamentazione successiva all'entrata in vigore del citato C.C.N.L., a decorrere, per

competenza, dal 1° gennaio 2004. Per le cause concluse a partire da tale data, con sentenza favorevole all'Ente, la corresponsione degli onorari avviene sulla base di apposita relazione redatta dal professionista dipendente secondo le aliquote minime stabilite dalla tariffa professionale forense vigente con riferimento al valore delle controversie e al grado dell'autorità chiamata a conoscere, con esclusione delle spese, che restano anticipate dall'Ente, delle vacanze e delle spese generali, previste dalla tabella professionale. I compensi professionali sono aggiornati automaticamente con l'entrata in vigore di nuove tariffe professionali, sempre nel rispetto dell' art. 20.

ART. 17.

La predetta corresponsione è esclusa per quei compensi professionali liquidati ed effettivamente riscossi a carico dell'altra parte soccombente a seguito di statuizione giudiziale di condanna e già corrisposti al legale dell'Ente ai sensi e per gli effetti del previgente art. 69 del D.P.R. 268/87.

ART. 18.

I compensi previsti dal precedente punto 15 vengono erogati per tutte le attività di assistenza, difesa e rappresentanza nell'ambito di azioni giudiziali, compresi i giudizi cautelari, davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale, anche arbitrale, ed in qualunque grado, concluse favorevolmente per il Comune di Pagani con la

condanna della parte soccombente al rimborso delle spese giudiziali o con la compensazione delle spese fra le parti ovvero per rinuncia, cancellazione dal ruolo, rigetto dell'istanza cautelare, rinvio della stessa al merito, cessazione della materia del contendere a spese compensate, sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, estinzione del giudizio. Nel caso di esito parzialmente favorevole l'erogazione è limitata alle questioni decise con esito positivo per l'Ente.

ART. 19.

L'erogazione ai dipendenti professionisti legali dei compensi stabiliti dal R.D. 27/11/1933 n. 1578 per diritti ed onorari relativi alle controversie definitivamente concluse con la soccombenza della parte avversa e con la condanna di quest'ultima al pagamento degli onorari professionali nei confronti dell'Amministrazione vittoriosa avviene all'esito del giudizio nella misura liquidata dal Giudice, ancorché i relativi compensi non siano stati ancora effettivamente recuperati a carico della parte soccombente.

ART. 20.

All'esito di ogni giudizio, il dipendente professionista legale interessato trasmette all' Avvocato **Responsabile** competente, con una relazione finale, la sentenza e/o ordinanza favorevole e la nota relativa a diritti ed onorari spettanti, redatta in conformità al precedente punto 3 e la cui congruità viene attestata dall' Avvocato **Responsabile** cui è affidato il servizio Contenzioso. L' Avvocato, responsabile del Settore Affari Legali e Contenzioso predispone il conseguente atto di liquidazione ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs.vo n. 267/2000. Senza tale procedura non potrà ritenersi finanziariamente impegnato l'Ente.

ART. 21.

La corresponsione dei compensi professionali dovuti a favore dei legali dipendenti di cui al presente regolamento non esclude il contemporaneo affidamento ai medesimi soggetti delle posizioni organizzative di cui all'art. 10 del CCNL del 31/03/1999, qualora l'incarico conferito abbia per oggetto anche la responsabilità di servizi e/o di procedimenti diversi da quelli di carattere giudiziale.

ART. 22.

Dalla quota dei compensi, così come previsti dall' art. 14 all' art. 21, verrà detratta una quota pari al 15 % che andrà a compensare, in forma incentivante, l' attività di collaborazione dei dipendenti inseriti nella struttura dell' Ufficio Legale. Tale importo andrà detratto dai compensi spettanti agli avvocati inseriti nella struttura dell' Ufficio

Legale. Tale previsione è in linea con gli indirizzi della L. n. 15 del 04-03-2009, laddove all' art. 2, lettere c-d-e-f, si propugnano l' individuazione di sistemi atti a valutare il personale finalizzandoli ad assicurare l' offerta di servizi conforme agli standard internazionali; a garantire trasparenza e organizzazione del lavoro; valorizzare il merito con il riconoscimento di meccanismi premiali in base ai risultati conseguiti e di responsabilità per i dipendenti.

Per quanto attiene alle controversie relative alle opposizioni ex 689/81, avverso le violazioni del codice della strada, tenuto conto che per le stesse i dipendenti dell' Ufficio Legale hanno espresso il consenso affinché il relativo ruolo, sotto la supervisione dell' Avvocatura e con la eventuale e relativa delega alla partecipazione alle udienze, sia da loro integralmente curato e gestito, dalla quota dei compensi spettanti all' avvocatura, verrà detratta una quota del 50%, che andrà a compensare, in forma incentivante, l' attività dei collaboratori inseriti nella struttura dell' Ufficio Legale. Tale ultima previsione acquisterà efficacia solo all' esito dell' accettazione della disposizione di servizio che il Responsabile dell' Avvocatura emanerà al riguardo e si intenderà automaticamente abrogata all' esito dell' eventuale revoca della predetta disposizione di servizio, a insindacabile, ma motivata decisione del Responsabile del Settore Avvocatura, incidendo, la stessa, nell' ambito di prerogative economiche che spettano ai soli avvocati. In tale caso, anche per dette controversie, in fondo a disposizione rientrerà nell' ambito previsto dal primo comma del presente articolo, nella misura del 15%.

La misura dei compensi per le cause L. 689/81, avverso violazioni del Codice della strada, in caso di esito favorevole per l' Ente, se non è liquidata dal Giudice, è fissata forfettariamente in € 40,00 (quaranta).

Tutto ciò, nel quadro del prospettato e propugnato indirizzo del Governo al fine di favorire maggiormente l' efficacia, l' efficienza e l' economicità dell' azione amministrativa che, tradotta in termini pratici rende partecipe, con il predetto sistema incentivante, tutta la struttura al fine di garantire in termini di efficienza il precipuo compito di difesa dell' Ente e dei suoi Settori, da parte dell' Ufficio Legale.

ART. 23.

Gli incarichi che danno luogo all'erogazione dei compensi professionali previsti dal presente regolamento vengono affidati con provvedimento dell' Avvocato responsabile del servizio Contenzioso, con criterio di rotazione fra i dipendenti abilitati all'esercizio della professione forense, purché siano ricompresi nell'ambito delle mansioni di competenza del profilo professionale di inquadramento. Dovrà inoltre tenersi conto del carico di lavoro individuale e della specificità e complessità delle vertenze. In ogni caso, anche quando allo stesso affare o causa siano affidati più legali facenti parte dell' Avvocatura dell' Ente, nei casi previsti dal presente regolamento, agli stessi è dovuto un onorario unico che sarà diviso equamente tra i professionisti che hanno partecipato all' incarico. **I professionisti, per tali competenze, emetteranno fattura equamente divisa al 50% delle erogazioni spettanti, se all' incarico hanno atteso entrambi i professionisti, al netto della quota che spetta al fondo istituito ai sensi del predetto articolo 22 e al netto della ritenuta R.A. del 20%, sull' importo residuale. Per la quota spettante all' incremento di tale fondo si provvederà in sede di liquidazione dei compensi agli avvocati dell' Ente, detraendo la quota spettante ai collaboratori di Ufficio che trimestralmente, tramite determina del Responsabile del Settore Avvocatura, saranno corrisposti e liquidati pro quota ed al netto del 20% della R.A..**

Il fondo sarà ripartito trimestralmente in parti uguali tra tutti i componenti di categoria "c" e "d" dell' Ufficio Legale in servizio al momento della erogazione. Una quota pari al 10% di tale fondo sarà destinata ai dipendenti di categoria inferiore.

ART. 24.

Le previsioni contenute agli artt. 22 e 23 del presente regolamento, per quanto attiene al sistema incentivante si applicano dalla data di approvazione nella G.M., del presente regolamento e saranno efficaci per tutte le liquidazioni che avverranno a seguito degli eventi contenuti agli artt. 17-18-19 di cui l' Ente verrà a conoscenza

successivamente alla data di approvazione del presente regolamento, anche se attinenti a giudizi iniziati in precedenza.

NORME FINALI

ART. 24

- a. Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.
- b. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per essere ammesso agli esami di Stato.

ART. 25

- a. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali si applicano agli Avvocati Comunali, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993 n. 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato ex art. 53 Dlgs 30 marzo 2001 n. 165.

ART. 26

- a. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 nel testo vigente purché siano compatibili con l'ordinamento dell'Avvocatura Comunale.